



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Disciplina applicativa dell'art. 27 del CCNL del 14.09.2000, dell'art 37 del CCNL del 23.12.1999
e dell'art 3 della L R 10.10.2002, n. 39

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 24 luglio 2007

Si assegna il numero 6 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2007

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 17 del 17/09/2007

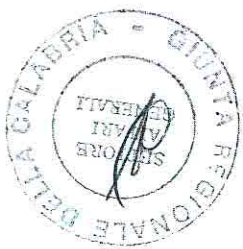
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Antonio Contesora



LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento:



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 431 DEL 24.7.07 - DISCIPLINA APPLICATIVA DELL'ART. 27 DEL CCNL DEL 14/09/2000, DELL'ART. 37 DEL CCNL DEL 23/12/1999 E DELL'ART. 3 DELLA L.R. 10/10/2002, N. 39 - SCHEMA DI REGOLAMENTO.

ART. 1

1. I compensi professionali di cui agli artt. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato con l'Accordo del 23 dicembre 1999 del personale dirigenziale e 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato con l'Accordo del 14 settembre 2000 per il personale non dirigenziale, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39, sono costituiti dalle somme riscosse ai sensi del successivo art. 2 e dalle somme dovute in forza del successivo art. 3 e sono corrisposte dalla Regione Calabria, previa ripartizione da effettuare con le modalità indicate dall'art. 6, secondo i criteri stabiliti dall'art. 21 del Testo Unico sull'Avvocatura dello Stato, di cui al Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili, nei seguenti casi:

- a) procedimenti giurisdizionali definiti con sentenza o con altro provvedimento che comporti definizione o estinzione del giudizio, ovvero procedimenti arbitrali definiti con lodo, oppure ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica decisi con decreto, nei quali sia costituita in giudizio l'Avvocatura Regionale e la Regione Calabria non sia rimasta anche in parte soccombente;
- b) rinuncia della controparte all'azione o agli atti del giudizio, nei procedimenti giurisdizionali nei quali sia costituita in giudizio l'Avvocatura Regionale;
- c) transazioni relative a liti pendenti nelle quali sia costituita in giudizio l'Avvocatura Regionale.

ART. 2

1. Nel caso in cui, con riferimento all'art. 1, in forza dei provvedimenti e dei lodi di cui alla lettera a), delle rinunce di cui alla lettera b) non accompagnate da un diverso accordo e delle transazioni di cui alla lettera c), le spese e competenze del giudizio siano poste a carico della controparte, l'Avvocatura Regionale provvede alla riscossione, ove possibile anche mediante esecuzione forzata ai sensi del Codice di Procedura Civile, delle somme liquidate nel provvedimento giurisdizionale o nel lodo arbitrale, ovvero convenute nella transazione, a titolo di onorari di Avvocato e diritti di Procuratore.

2. Si procede alla riscossione di cui al comma 1 dopo che, rispettivamente, i provvedimenti giurisdizionali e i lodi siano passati in giudicato o comunque divenuti irrevocabili, le rinunce siano state accettate e le transazioni approvate.

3. Nel decreto di cui all'art. 8, comma 3, sono individuate le modalità cui devono attenersi le controparti di cui al comma 1 nell'effettuazione dei versamenti alla Tesoreria delle somme oggetto di riscossione ai sensi del presente articolo.

4. L'individuazione delle modalità menzionate nel comma 3 deve, comunque, prevedere:



a) la specificazione, all'atto del versamento, del procedimento giurisdizionale cui esso si riferisce, con l'indicazione del numero di affare contenzioso attribuito dall'Avvocatura Regionale;

b) l'effettuazione dei versamenti con modalità tali da consentire che le somme relative a diritti e onorari di giudizio siano rimosse separatamente e distintamente dalle somme relative alla rifusione di spese vive.

5. Nel caso di riscossione di somme poste a carico della controparte curata dall'Avvocatura Regionale in via di esecuzione forzata ai sensi del Codice di Procedura Civile, l'Avvocatura comunica al Dipartimento del Bilancio, con riferimento al versamento delle somme così rimosse, l'ammontare delle somme relative a diritti e onorari di giudizio, da assoggettare alla ripartizione di cui all'art. 6, distinguendolo dall'importo delle somme relative alla rifusione di spese vive.

6. Le somme rimosse ai sensi del presente articolo sono iscritte al capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria da specificare nel decreto di cui all'art. 8, comma 3.

7. La disponibilità di fondi derivanti dalla riscossione di somme, ai sensi del presente articolo, relativa a diritti e onorari di giudizio ed affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata indicato al comma 6 è utilizzata ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria, da specificare nel decreto di cui all'art. 8, comma 3.

8. La disponibilità di fondi derivanti dalla riscossione di somme ai sensi del presente articolo, relative alla rifusione di spese vive ed affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata indicato al comma 6 è utilizzata ponendone la competenza della spesa a carico dei capitoli, da specificare nel decreto di cui all'art. 8, comma 3, sui quali gravano le spese vive relative all'acquisto di valori bollati, al versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, ai diritti di notifica, alla registrazione di atti giudiziari o a tutte le altre imposte, tasse, diritti e, in genere, spese vive di giustizia inerenti all'attività difensiva espletata dall'Avvocatura Regionale nell'interesse della Regione.

ART. 3

1. Nel caso in cui nei provvedimenti e nei lodi di cui alla lettera a) dell'art. 1, la Regione non sia rimasta anche in parte soccombente e sia stata pronunciata compensazione delle spese e competenze di giudizio, i compensi professionali di cui all'art. 1 sono corrisposti direttamente dalla Regione in misura pari al minimo previsto dalla tariffa professionale, così quantificata nella notula di cui al comma 4.

2. Si procede alla quantificazione dopo che i provvedimenti e i lodi siano passati in giudicato, o comunque divenuti irrevocabili o definitivi.

3. La notula di cui al comma 4 è redatta in base alle direttive impartite dal Dirigente dell'Avvocatura.

4. Gli importi delle competenze di Avvocato di cui al comma 1 sono quantificati con notula ad uso interno, redatta, per l'intera attività defensionale svolta dall'Avvocatura Regionale nel relativo procedimento, dall'avvocato incaricato del patrocinio della Regione al momento della definizione del procedimento medesimo. La notula così redatta è sottoposta a visto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale.



5. Il visto di cui al comma 4 comporta la dichiarazione, da parte del Dirigente dell'Avvocatura Regionale, di conferma della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del presente articolo, dell'effettivo svolgimento dell'attività defensionale indicata nella notula, dell'esito di tale attività, nonché della corrispondenza della notula stessa alle direttive di cui al comma 3.

ART. 4

1. In caso di compensazione parziale delle spese di giudizio, si procede ai sensi dell'art. 2 per la frazione posta a carico della controparte e ai sensi dell'art. 3 per la frazione oggetto di compensazione.

ART. 5

1. Il Dirigente dell'Avvocatura Regionale, con proprio decreto, determina per ogni trimestre gli importi delle somme effettivamente riscosse ai sensi dell'art. 2 e delle somme dovute in forza dell'art. 3. Con lo stesso decreto, il Dirigente dell'Avvocatura Regionale provvede, altresì, con le modalità indicate all'art. 6, alla ripartizione teorica, tra gli Avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura Regionale, inquadrati nel relativo Albo professionale, che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente nei procedimenti giurisdizionali, dei compensi professionali relativi al trimestre di riferimento e ne dispone il pagamento.

2. Al decreto di cui al comma 1 è allegato un rendiconto composto da separati prospetti, ciascuno contenente rispettivamente:

a) l'indicazione delle somme riscosse nel trimestre di riferimento ai sensi dell'art. 2, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 5, con la specificazione degli importi relativi a ciascun giudizio;

b) l'indicazione delle somme dovute ai sensi dell'art. 3, in base alle notule vistrate nel trimestre di riferimento, con la specificazione degli importi relativi a ciascun giudizio;

c) l'elencazione degli aventi diritto alla corresponsione e partecipanti alla ripartizione nel trimestre di riferimento;

d) la ripartizione degli importi dei compensi professionali relativi al trimestre di riferimento, con la specifica determinazione della quota teorica spettante a ciascuno degli aventi diritto.

3. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel mese di aprile in relazione al primo trimestre di ogni anno, nel mese di luglio in relazione al secondo trimestre di ogni anno, nel mese di ottobre in relazione al terzo trimestre di ogni anno, nel mese di gennaio in relazione al quarto trimestre dell'anno precedente, ed è trasmesso entro lo stesso mese di adozione al Dipartimento del Personale, il quale provvederà alla corresponsione, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, entro il mese successivo a quello in cui è stato adottato il decreto stesso.

4. Il Dipartimento del Bilancio comunica all'Avvocatura Regionale, entro la prima decade dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, in relazione ai trimestri rispettivamente indicati nel comma 3, gli importi dei versamenti relativi alle somme riscosse, ai sensi dell'art. 2, nel trimestre di riferimento.



5. La liquidazione dei compensi sulla base dei decreti di cui al comma 1 avviene in acconto e salvo recupero, tenuto conto di quanto disposto nel successivo articolo 9.

ART. 6

1. Gli importi definiti dagli articoli 1, 2 e 3, distinti separatamente per la sede centrale di Catanzaro e la sezione decentrata di Reggio Calabria, a seconda dell'ufficio cui essi si riferiscono, vengono ripartiti con il decreto di cui all'art. 5, in parti uguali, indipendentemente dalle aree contrattuali di riferimento, tra gli avvocati di cui all'art. 5, comma 1:

- a) per sette decimi nell'ambito di ciascun ufficio dell'Avvocatura Regionale al quale i compensi sono riferiti;
- b) per i restanti tre decimi nell'ambito di tutti gli aventi diritto alla corresponsione e partecipanti alla ripartizione in servizio presso l'Avvocatura Regionale.

2. Non ha diritto di partecipare alla ripartizione ed alla corresponsione dei compensi professionali il personale, indipendentemente dalle aree contrattuali di riferimento:

- 1) che, pur iscritto nel relativo Albo professionale, non assuma in via sistematica e continuativa la difesa dell'Ente nei procedimenti giurisdizionali;
- 2) collocato in posizione di fuori ruolo;
- 3) distaccato o comandato presso altra struttura amministrativa della Regione o presso altra amministrazione;
- 4) assente per malattia per un periodo superiore al 30° giorno consecutivo in ciascun anno, con diritto alla conservazione del posto, esclusi i casi di infortunio sul lavoro o infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;
- 5) in aspettativa;
- 6) in congedo straordinario;
- 7) chiamato alle armi;
- 8) in congedo o interdizione ai sensi dei capi II, III, IV, V e VII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

3. Con il decreto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale previsto dall'articolo 7 potranno essere specificati i suddetti, nonché ulteriori, casi di esclusione dalla ripartizione dei compensi professionali in relazione ai periodi di mancata – con diritto alla conservazione del posto – o ridotta prestazione lavorativa, per esercizio di diritti riconosciuti dalla disciplina legale o contrattuale del rapporto di lavoro.

4. Nei casi in cui l'assunzione in servizio presso l'Avvocatura Regionale avvenga nel corso del trimestre ovvero si verifichino, nel corso del trimestre, la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro oppure una delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, la partecipazione alla ripartizione avviene in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato nel trimestre di riferimento.

ART. 7

1. Con decreto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale sono emanate, nell'ambito della disciplina di cui al presente regolamento, le ulteriori norme applicative di dettaglio.



2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, comunque, determinati, in via generale, le caratteristiche ed i modelli dei prospetti componenti il resoconto di cui all'art. 5, comma 2.

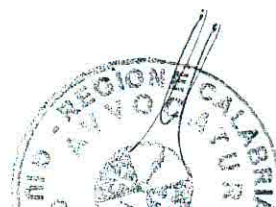
ART. 8

1. Alla corresponsione dei compensi professionali relativi alle somme riscosse ai sensi dell'art. 2 si fa fronte utilizzando i fondi relativi ai diritti e onorari di giudizio, affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata di cui all'art. 2, comma 6.
2. Alla corresponsione dei compensi professionali di cui all'art. 3, si fa fronte mediante l'apposito capitolo di spesa esistente, su cui verranno fatte confluire le somme versate dagli enti strumentali ed ausiliari per l'attività consultiva espletata in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. 11 del 17 gennaio 2007 e successive modifiche o integrazioni, nonché dei decreti e delle convenzioni attuative, sino a coprire la spesa derivante dall'applicazione dell'art. 9, costituendo, il restante importo in entrata, avanzo di amministrazione.
3. Nel caso in cui le entrate derivanti dall'attività consultiva fossero assenti o insufficienti, l'Amministrazione provvederà comunque a finanziare il fabbisogno derivante dall'applicazione dell'art. 3, assicurando, sia al personale dirigente sia a quello non dirigente, la concorrenza della soglia specificata al successivo art. 9.
4. Le disposizioni di esecuzione attinenti agli aspetti contabili e di bilancio sono determinate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio, da adottarsi d'intesa col Dirigente dell'Avvocatura Regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di promulgazione del presente regolamento.

ART. 9

1. Per gli avvocati non dirigenti, i compensi spettanti su base annua, ai sensi del presente regolamento, sommati alla retribuzione complessiva relativa agli incarichi di posizione organizzativa di cui al successivo art. 10 e ad altre eventuali forme di retribuzione incentivante, incluse le somme di cui all'art. 2, non possono essere superiori all'equivalente della retribuzione base.
2. Per gli avvocati dirigenti, i compensi spettanti su base annua, ai sensi del presente regolamento, sommati ad eventuali forme di retribuzione incentivante diverse dalla retribuzione di risultato ed incluse le somme di cui all'art. 2, non possono essere superiori ad un terzo della retribuzione di risultato percepita nell'anno di riferimento. Tali compensi possono essere corrisposti solo a dirigenti preposti ad uffici che si occupino esclusivamente e stabilmente della difesa in giudizio della Regione.
3. Il Dirigente dell'Avvocatura Regionale non partecipa alla ripartizione ed alla corresponsione di compensi professionali.

ART. 10



1. Agli avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura Regionale, di qualifica non dirigenziale, che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente, è riconosciuta la fruizione di una posizione organizzativa, con decorrenza dal 1 gennaio 2007.

2. Al Dipartimento del Personale è demandata l'adozione dei provvedimenti di attuazione del presente articolo, previa richiesta da parte del Dirigente dell'Avvocatura Regionale.

ART. 11

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 gennaio 2007 ed in relazione alle notule vistate successivamente a tale data.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del presente regolamento cesseranno di avere vigenza ed efficacia alla data del 31 dicembre 2010.

ART. 12

1. In via transitoria, in forza dell'art. 53 comma 2, della L.R. 11 aprile 1988, n. 14, si stabilisce quanto appresso:

a) per quanto riguarda i compensi di natura professionale afferenti a liquidazioni contenute in provvedimenti divenuti definitivi anteriormente al 30 giugno 1998, il recupero – ove il diritto non si sia già prescritto – delle somme relative alla condanna alle spese di giudizio a carico delle controparti viene curato, con le modalità operative di cui al presente regolamento, dagli avvocati in servizio presso l'Avvocatura Regionale al momento del recupero; le competenze relative all'attività difensiva finalizzata al suddetto recupero, vengono corrisposte e ripartite con le modalità e secondo i criteri indicati nel presente regolamento, tra gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura Regionale al momento della ripartizione. Le somme relative ai provvedimenti attinenti al periodo suindicato, così recuperate, ovvero già recuperate e non ancora ripartite, e per le quali i professionisti all'epoca in servizio presso l'Avvocatura Regionale non abbiano proposto domanda giudiziale entro il 15 settembre 2000, vengono destinate dall'Amministrazione al pagamento degli onorari degli avvocati esterni incaricati della difesa dell'Ente;

b) per quanto riguarda i compensi di natura professionale afferenti a liquidazioni contenute in provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 1 luglio 1998 e la data di entrata in vigore dei CC. NN. LL. del 23 dicembre 1999 e del 14 settembre 2000, ovvero comunque divenuti definitivi nel periodo testè indicato, il recupero delle somme relative alla condanna alle spese di giudizio a carico delle controparti viene curato, con le modalità operative di cui al presente regolamento, una volta che i provvedimenti suddetti siano divenuti definitivi, dagli avvocati in servizio presso l'Avvocatura Regionale al momento del recupero; le competenze relative all'attività difensiva finalizzata a detto recupero vengono corrisposte e ripartite, con le modalità e secondo i criteri indicati nel presente regolamento, tra gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura Regionale al momento della ripartizione. Le somme relative ai compensi concernenti i provvedimenti attinenti al periodo suindicato, così recuperate, ovvero già recuperate e non ancora ripartite, vengono corrisposte e



ripartite, con decreto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale, e con le modalità e secondo i criteri indicati nel presente regolamento, in parti uguali esclusivamente tra gli avvocati che erano in servizio al momento dell'emanazione del provvedimento cui afferisce il recupero.



Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro,

30 AGO. 2007

LOIERO



ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

24 LUG. 2007

Estratto del processo verbale della seduta

OGGETTO: art. 37 del CCNL del 23 dicembre 1999, 27 del CCNL del 14 settembre 2000 e 3 della legge regionale n. 39 del 10 ottobre 2002 - adozione di regolamento in sostituzione di quello adottato con delibera n. 211 del 23 aprile 2007.

N. **431** del REG.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano il **Presidente Agazio LOIERO** e gli **Assessori:**

1. Nicola ADAMO -vicepresidente
2. Vincenzo SPAZIANTE
3. Luigi INCARNATO
4. Doris LO MORO
5. Antonino DE GAETANO
6. Mario MAIOLO
7. Mario PIRILLO
8. Sandro PRINCIPE
9. Diego TOMMASI
10. Michelangelo TRIPODI
11. Pasquale TRIPODI

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Inviata

ALL'ASSESSORATO

AVVOCATURA

+

C.R.

26 LUG. 2007

+

PERSONALE

27 LUG. 2007

Assiste il Segretario Dr. Nicola DURANTE

REGIONE CALABRIA
Il Dirigente Dell'Avvocatura Regionale
- Cons. Antonio Baudi -

Delibera N. del

Cap. Bilancio

L.R. N. del

Stanziamiento
Variazione + O -

Totale

Impegni Assunti

Disponibilità

Importo presente impegno

Impegno N. del

Lire.....

Lire.....

Lire.....

Lire.....

Lire.....

Lire.....

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
(dr.ssa Angela Nicolace)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la propria precedente Deliberazione del 23 aprile 2007, n. 211;

RITENUTO CHE, dopo l'adozione della Delibera in parola, sono state richieste, da parte degli avvocati in forza all'Avvocatura, alcune modifiche alla stessa, che possono essere recepite perché non ne intaccano i punti cardine ed anzi rappresentano lo strumento per addivenire ad una regolamentazione condivisa della materia dei compensi professionali;

DATO ATTO CHE il Regolamento di cui alla precedente Deliberazione del 23 aprile 2007 non è stato ancora formalmente emanato dal Presidente della Giunta regionale, e non ha, pertanto, spiegato effetti;

SU CONFORME PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, formulata alla stregua dell'istruttoria delle strutture amministrative interessate e della proposta del Dirigente dell'Avvocatura regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte, da ritenersi qui richiamate e recepite:

1) **DI ADOTTARE** il Regolamento di attuazione dell'art. 3 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39, dichiarando nel contempo inefficace il Regolamento di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1164 del 17.12.2002 che, comunque, viene formalmente ritirata, unitamente agli atti presupposti;

2) **DI PRECISARE** che il Regolamento di cui al punto 1 sostituisce integralmente quello adottato con la precedente Deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 23 aprile 2007, la quale, per le parti non incompatibili con la presente deliberazione, viene confermata in relazione agli effetti già immediatamente prodotti;

3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, completa dell'allegato Regolamento, alla competente Commissione consiliare, per il prescritto parere;

4) DI AUTORIZZARE il Presidente della Giunta regionale, ove pervenga il parere favorevole della Commissione consiliare o in caso di accertata scadenza dei termini di legge, ad assumere il decreto di emanazione del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 43, comma 6, dello Statuto;

5) DI DARE MANDATO al dirigente dell'Avvocatura regionale di curare la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.C. e di trasmettere il Regolamento, una volta emanato, alla Sezione per il controllo della locale Corte dei Conti;

6) DI INCARICARE il dirigente generale del Dipartimento del Personale, affinché provveda a regolare i rapporti sorti nel periodo antecedente al 31.12.2006, facendo applicazione delle disposizioni che seguono:

a) sono fatti salvi, eccetto gli eventuali errori, gli effetti dei decreti dirigenziali di ripartizione e liquidazione dei compensi professionali precedentemente adottati dai Dirigenti *pro tempore* dell'Avvocatura regionale, ed in particolare dei decreti relativi al primo, secondo e terzo trimestre del 2005, incaricandosi il Dirigente dell'Avvocatura di adottare, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento del Bilancio, gli opportuni provvedimenti per il riconoscimento ed il tempestivo pagamento dei relativi debiti, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'adozione della presente deliberazione, nonché di attivarsi per l'estinzione delle controversie pendenti, con integrale compensazione delle spese;

b) per l'anno 2006 a tutti gli avvocati non dirigenti è riconosciuta una posizione organizzativa della pertinente tipologia, incaricandosi il Dipartimento del Personale di darvi attuazione, previa richiesta da parte del Dirigente dell'Avvocatura regionale;

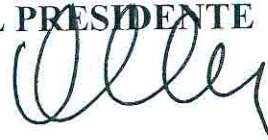
c) per il periodo successivo ai decreti di cui alla lett. a) e fino al 31.12.2006 a ciascun avvocato in servizio nel periodo medesimo è riconosciuta ed erogata, entro 90 giorni dall'adozione della presente deliberazione, a titolo di compensi professionali una somma massima netta, da quantificare sulla scorta dei criteri di cui all'allegato Regolamento, che - sommata alla retribuzione complessiva netta da percepire, o eventualmente già percepita, relativamente alle posizioni organizzative di cui alla lett. b), ed a quella eventualmente percepita per il medesimo titolo in relazione

all'ultimo trimestre 2005 - corrisponda all'equivalente netto della retribuzione base goduta nel periodo sopra specificato.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che si è redatto il presente processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: Loiero

Il Segretario: Durante